

*Con la presente presentiamo una sintesi dei provvedimenti di interesse per imprese relativi ad agosto-primi settembre :*

#### **DICHIARAZIONI FISCALI E TERMINI DI VERSAMENTO**

- Le FAQ del 28.07.2021 rispondono a istanze su compilazione prospetto aiuti di Stato del modello Unico;
- Entro il 20.08.2021 era possibile presentare richiesta di rimborso trimestrale IVA per il secondo trimestre tramite il Modello IVA TR. In alternativa c'è la possibilità di utilizzo in compensazione, ma solo dopo la presentazione dell'istanza;
- E' stato prorogato il termine di invio telematico del Modello Unico al 30.09.2021 per ottenere il fondo perequativo (contribuenti con ricavi non superiori a 10 milioni nel 2019). Per gli altri, il termine di invio rimane al 30.11.2021;
- La prenotazione del bonus pubblicità per il 2021, potrà essere effettuato dal 01 al 31.10.2021 (anziché entro il 30.09.2021);
- Il bonus sanificazione dei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 può essere richiesto tra il 04.10 e il 04.11.2021;
- Riguardo i versamenti delle imposte sui redditi, IRAP, e saldo IVA, il termine è il 15.09.2021 (L. 106 del 23.07.2021). Le regole sono chiarite nella Risoluzione n. 53/E del 05.08.2021. Per società con bilancio approvato a giugno, la scadenza da fine luglio, è passata al 20.08 (e se differito entro 30 gg. c'è la maggiorazione dello 0,4%);
- La Risoluzione del 07.09.2021 n. 57 riguarda la trasformazione in credito d'imposta delle imposte anticipate iscritte in società incorporate e oggetto di aggregazioni societarie.

#### **CRISI D'IMPRESA**

- Il D.L. n. 118/2021 (su G.U. 2020 del 24.08.2021), c'è un differimento delle disposizioni su crisi d'impresa al 16.05.2022 e delle procedure di allerta al 31.12.2023. Ma vengono introdotte nuove disposizioni, tra cui:
- composizione negoziata della crisi (art. 2). Se esiste ragionevole risanamento dell'impresa, può essere nominato un esperto di risanamento (presso CCAA o OCRI competente) e accedere o al risanamento o a procedere quali il concordato semplificato, con sospensione di misure cautelari di terzi o delle norme del codice civile in tema di copertura perdite o liquidazione (in vigore dal 15.11.2021).
- accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 182 septies L.F.), anche ai creditori dissenzienti o astenuti.
- rinegoziazione del piano art. 182 bis L.F. in presenza di sopravvenienze.

Disponibile per chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Gino Colla